

Legge 170/2010: “sfida ottimale” per la Scuola

Premessa

La normativa di riferimento per i DSA, prima della promulgazione della Legge 170/2010, è costituita da circolari ministeriali e da ordinanze, quest’ultime emanate annualmente per regolamentare lo svolgimento degli esami di Stato. La normativa, aggiornata nel tempo dà indicazioni, suggerisce comportamenti didattici, definisce mezzi compensativi e misure dispensative e valutative; alle Istituzioni Scolastiche viene affidato un ruolo prevalentemente di tipo esecutivo di applicazione delle diverse direttive.

In linea con tutta la legislazione degli ultimi decenni sulla Scuola che ha messo al centro della propria azione la ricerca dell’inclusione e del raggiungimento del successo formativo per tutti, nessuno escluso, la Legge 170/2010 non si ferma al riconoscimento dei Disturbi Specifici di Apprendimento, ma coglie l’occasione per impostare una profonda riflessione sulla didattica che deve essere intesa come *“attività, volta intenzionalmente, in forma organizzata, generalmente nella scuola e secondo procedimenti ritenuti efficaci, a sviluppare (estendere, approfondire, modificare) abilità, conoscenze, atteggiamenti e valori”*. A tale scopo la legge prevede tutta una serie di azioni formative e informative (art 5) rivolte ai docenti e focalizzate sulle diverse metodologie didattiche che possono essere utilizzate per facilitare l’apprendimento e che hanno una ricaduta positiva su tutti gli studenti. In questo senso le sollecitazioni che vengono poste nella sua parte applicativa possono rappresentare, per la scuola, un’occasione di crescita professionale, in quanto la didattica è la *“ricerca del miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’insegnamento per creare le condizioni di un efficace ed efficiente apprendimento nell’allievo con conseguente diminuzione del tempo di studio e del dispendio di energie”*.

In questo senso la sfida, che la Legge rivolge alla Scuola e che dà il titolo a questa relazione, può essere definita “ottimale” perché, alla luce degli obiettivi proposti, alla Scuola si riconosce il possesso delle competenze necessarie per il loro raggiungimento .

Legge 170/2010: finalità: riflessioni e commenti.

Le finalità della Legge 170/2010 sono inseribili, rappresentandone anche una maggiore definizione, in quelle di portata più generale della legge 275/1999 (Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche) all’ art.1 comma 2 nel quale si dice *“L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.*

Nello stesso Atto di Indirizzo del MIUR dell’8 settembre 2009, nelle sue conclusioni, si individuava nella Scuola la funzione di *“rispondere al dettato costituzionale di “rimuovere gli ostacoli (.) che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,*

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione(.) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

All'art.2 infatti si trova:

- a) *garantire il diritto all'istruzione;*
- b) *favorire il successo scolastico, anche **attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;***
- c) *ridurre i disagi relazionali ed emozionali;*
- d) *adottare **forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;***
- e) *preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.*

Si individua in questo punto la necessità di formazione del corpo docente non solo dal punto di vista conoscitivo dei DSA, ma anche di saper padroneggiare gli interventi tecnico- didattici e relazionali adeguati , nonché sviluppare una capacità di comunicazione (non episodica, ma continua) di tipo positivo e propositivo nei riguardi della famiglia.

f) *favorire la diagnosi precoce e percorsi **didattici riabilitativi.***

La formazione dovrà essere indirizzata a svolgere interventi atti a evidenziare le situazione di rischio DSA e a individuare percorsi o laboratori didattici che abbiano *funzione abilitativa* (Il termine "riabilitativo" deve considerarsi una imperfezione da sostituire con "abilitativo". Secondo quanto espresso nella Consensus Conference " *Abilitazione è l'insieme degli interventi volti a favorire l'acquisizione e il normale sviluppo e potenziamento di una funzione. Riferita ai disturbi di apprendimento (difficoltà di lettura, scrittura e calcolo) può essere intesa come un insieme di interventi sia di carattere clinico che pedagogico in senso lato*").

g) *incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;*

La funzione centrale della scuola nel prendersi cura dello studente con DSA viene ribadita nel saper interagire con tutti gli attori (studente, famiglia, tutor dell'apprendimento, dirigente scolastico, specialisti...) responsabili del perseguimento dell'obiettivo principale: ottenere il successo scolastico e formativo dell'alunno,

h) *assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.*

L'esercizio di applicazione di un piano personalizzato ha non solo l'obiettivo del raggiungimento del successo scolastico da parte dell'alunno , ma anche quello di preparare il soggetto all'inserimento nel mondo sociale e professionale, assicurandogli eguale possibilità di riuscita al pari di altri.

Legge 170/2010: compiti affidati alla Scuola: riflessioni e commenti

L'Istituzione Scolastica viene individuata come la struttura che ha il compito di prendersi cura del soggetto DSA e specificatamente:

- adottare interventi che favoriscano una individuazione precoce del disturbo
- gestire tutte le azioni che possono portare ad un superamento delle difficoltà specifiche
- verificare periodicamente i risultati e gli obiettivi proposti con momenti di riesame della situazione, modificando, ove necessario, l'azione o adeguando la compensazione tecnologica a disposizione,
- individuare opportuni metodi di valutazione che, tenendo conto delle difficoltà inerenti il disturbo DSA, verifichino l'acquisizione degli apprendimenti fondamentali delle diverse discipline.

Nello specifico la Legge precisa i seguenti compiti di cui la Scuola si deve fare carico:

1. trasmettere **“apposita comunicazione alla famiglia, per gli studenti che , nonostante attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà”**.

Il termine “apposita” riferita alla comunicazione alla famiglia deve far pensare ad un modello dal quale devono risultare esplicitate le azioni di recupero didattico *mirato* adottate al fine di considerare le difficoltà come “persistenti”. In altre parole semplicisticamente si deve rifuggire da una discrezionalità di giudizio (es.:“ il bambino deve maturare”, che giustifica un attendismo senza senso) e viene richiesta una professionalità e una formazione che porti ad una conoscenza che metta in grado di valutare i processi e i tempi di apprendimento dello studente su parametri oggettivi.

2. **attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base di protocolli regionali di cui art 7 comma 1”**

Una volta posta la situazione di allarme evidenziata al precedente punto, la Scuola (di ogni ordine e grado), nella situazione di persistenza delle difficoltà , passa, sempre avvertendo la famiglia, ad un approfondimento specifico per individuare se l'alunno è a rischio di DSA. A tale proposito la legge prevede che le regioni forniscano *protocolli* ai quali riferirsi per attivare *interventi tempestivi idonei di individuazione*, che dovranno essere specificati in sede applicativa della Legge. In questa azione si individua la Scuola come l'interlocutore più importante per poter fare una individuazione precoce del sospetto di DSA. La Scuola è come un “testimone informato sui fatti” che può avere un ruolo importante nell'indirizzare lo studente precocemente ad un approfondimento diagnostico specialistico. La precocità dell'individuazione è da considerarsi come fattore di protezione e forma di prevenzione primaria dei soggetti a rischio di DSA. A tale scopo sono in atto già da molti anni in molte istituzioni scolastiche esperienze di adozione di screening in formato cartaceo o informatizzato, come il progetto A.PRI.CO, su tutta la popolazione scolastica da eseguire in prima e seconda classe di scuola primaria.

3. ricevere formalmente dalla famiglia la certificazione di **“diagnosi di DSA”** secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda la correttezza e la validità della certificazione si deve far riferimento ai limiti posti dalla legge che riconosce validi solo quelli derivanti da servizi specialistici del SSN (o nei casi previsti da strutture accreditate e da specialisti). Una volta accertata la diagnosi di DSA all'alunno deve **essere garantito** :

4. **l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa “adeguate”**.

L'azione richiesta implica per ogni docente di rivedere le proprie impostazioni didattiche allontanandosi da una didattica standardizzata alla quale può essersi abituato. Si rammenta inoltre che esiste la necessità di documentare le azioni intraprese sia in fase di pianificazione che di monitoraggio.

5. *l'introduzione di **strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche**, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;* Particolare importanza deve essere posta sulla scelta e l'utilizzazione degli strumenti compensativi da utilizzare sia in classe che a casa, dei quali deve rimanere **documentazione** utile ai fini di poter estenderne l'uso anche nelle situazioni di verifica e negli esami di Stato. Stesso discorso vale per le eventuali misure dispensative che si ritengono utili da adottare. Viene comunque sempre sottolineata la necessità di salvaguardare l'obiettivo principale di non rinunciare ai concetti fondamentali da apprendere.
6. *per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di **strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale** e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.* Si riporta a questo proposito il parere del Prof. Michele Dalò (docente di Lingua Inglese - Università Cà Foscari Venezia): *"L'esonero non può essere una soluzione di convenienza per una scuola non informata o non formata sul tema "dislessia e lingue straniere". Le motivazioni di questa posizione sono di ordine:*
- 1) politico-sociale: non avere una qualche forma di competenza in una lingua straniera rappresenta indubbiamente un handicap nella società odierna (nel mondo del lavoro, ad esempio). L'allievo dislessico si troverà dunque in futuro in posizione di svantaggio rispetto ai compagni.*
 - 2) teorico: bisogna accordarsi su cosa vuol dire "sapere una lingua". Il modello più accettato in glottodidattica considera la competenza comunicativa come un'ampia gamma di sotto-competenze, per cui la "lettura" è solo una delle tante. La dislessia non colpisce, per esempio, l'abilità socio-pragmatica, la competenza culturale ecc.*
 - 3) glottodidattico: ci sono studi internazionali che dimostrano che gli allievi dislessici possono raggiungere una qualche forma di apprendimento della lingua straniera attraverso:*
 - metodologie e tecniche specifiche, basate su principi quali: la multi-sensorialità, la sistematicità, la cooperazione ecc.*
 - interventi e piani didattici personalizzati*
 - strumenti compensativi: narratore digitale, pc, correttori automatici"*

Per quanto riguarda le lingue straniere è necessario fare un breve excursus della normativa precedente e tuttora vigente:

- La nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca numero 4099 del 5 ottobre 2004, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali indica come eventuale strumento dispensativo da consentire agli studenti dislessici la *"dispensa ove necessario dello studio della lingua straniera in forma scritta"*.
- Al contrario la nota MIUR 4674 del 10 Maggio 2007 specifica che *"in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l'espletamento delle prove e*

procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta”.

- *La nota MIUR 5744 del 28.05.2009, ribadisce “in sede d’esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte e neppure, quindi, da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale (INVALSI): “Le oggettive difficoltà degli alunni con DSA, dovranno essere, pertanto, compensate da tempi più lunghi per lo svolgimento di tali prove scritte e da l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta”.*

Pertanto, per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue straniere, alla luce di quanto sopra, e, in linea con le “Raccomandazioni del Parlamento Europeo” che annovera tra le competenze-chiave fondamentali la “Comunicazione nelle lingue straniere”, l’esonero assoluto dalle lingue straniere appare molto problematico, anche a giustificazione del significato dell’inciso: “*ove risulti utile*”. La situazione avrebbe delle ripercussioni tali da riflettersi sul mondo scolastico, extrascolastico e post-scolastico che esporrebbe a gravi responsabilità chi dovrebbe assumersi la responsabilità (famiglia? Specialista?, scuola?) di dichiarare “l’utilità” assoluta di tale scelta.

Per quanto sopra inoltre la possibilità di un esonero, ammesso che risulti utile, appare non in linea con il punto h) dell’articolo 2 (Finalità) della stessa Legge 170/2010 nel quale si propone di *assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.*

In conclusione gli studenti DSA :

- **non dovrebbero esentati dall’insegnamento delle lingue straniere**
- **potrebbero essere esentati dalle due lingue straniere (inglese potenziato)** (Dpr N.89/2009 ART.5 COMMA 10 prevede “ *A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e’introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e*

competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole", al quale DPR fa riferimento anche la C.M n.4 del 15 gennaio 2010 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° per l'anno scolastico 2010-2011.)

- **dovrebbero essere esentati** (come del resto tutti gli studenti) **da approcci didattici poco efficaci** (ostacolo didattico all'apprendimento)

7. *tutte le misure precedenti devono essere sottoposte **periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.***

Il monitoraggio prevede la fissazione di obiettivi da valutare periodicamente e la verifica del loro raggiungimento in virtù delle azioni adottate, la ricalibrazione o rimodulazione delle azioni per renderle funzionali al risultato. E' un'attività di controllo che risulterebbe impossibile senza esercitare una attenta documentazione sia delle azioni intraprese che dei risultati. L'azione di monitoraggio sottintende la sinergia tra la Scuola, il SSN, lo studente e la famiglia e un eventuale tutor dell'apprendimento che accompagna lo studente con DSA

8. *Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.***

L'adeguatezza è una espressione giuridicamente corretta, ma che attende delle precisazioni per poter passare alla fase applicativa. Il MIUR si impegna ad individuare forme di valutazione e verifica, partendo dalle esperienze avute nel corso degli anni di applicazione delle normative esistenti.

La centralità della Scuola è evidente in questa applicazione della normativa, ma viene ad essere ribadita anche sul piano della comunicazione, in primo luogo con la famiglia e con lo studente, ma anche con gli operatori del SSN, e con la dirigenza scolastica. La circolarità della comunicazione deve essere massima anche tra i docenti in modo da attivare un'azione strategica didattica e metodologica, concorde e univoca, più adeguata alla situazione pur nella realtà delle differenze che caratterizzano le diverse discipline. La Scuola, nel caso di una comunicazione di diagnosi di DSA, oltre che esplicitare un programma di intervento sul piano didattico, metodologico e valutativo, deve assumersi il compito di documentarlo in modo analitico. Il consiglio di classe o il team dei docenti, nell'ambito delle sue funzioni, è l'organo collegiale che è tenuto a documentare

- la situazione scolastica di partenza e in divenire dell'alunno, valutandone i punti di forza e di fragilità,
- le azioni metodologico-didattiche,
- le risorse da impegnare (laboratori linguistico-fonologici, tutor, tecnologia informatica, ..)
- l'individuazione di compensazioni da usare in classe e a casa,
- l'attivazione di eventuali dispense
- la definizione delle modalità di verifica più adeguate da adottare.

Il documento assume la funzione di atto contrattuale nel quale entra come controparte attiva e partecipativa del piano la famiglia e l'alunno DSA stesso, che ne

devono essere messi a conoscenza e che ne sottoscrivono la presa-visione e accettazione.

Tutta la documentazione (che può identificarsi nell'attuale **Piano Didattico Personalizzato** di recente adozione sperimentale) non può essere statica, ma deve essere sottoposta ad aggiornamenti e adeguamenti che nel tempo si rendano necessari, sia in relazione ai risultati , sia in relazione agli obiettivi più o meno raggiunti .

A questo documento si attribuisce una importanza fondamentale perché è il punto di riferimento per l'adozione in sede di esami delle stesse opportunità compensative che hanno accompagnato e sostenuto nel percorso scolastico le potenzialità di "capacità di apprendere" dell'alunno. (documento del 15 maggio), ma hanno valenza anche per le verifiche di ingresso agli studi universitari.

Proposte operative per l'applicazione della normativa

Pur tenendo conto che la parte applicativa della legge deve ancora trovare la sua impostazione con il lavoro delle Regioni e dei comitati tecnici previsti, lo strumento nel quale le scuole possono inserire quanto previsto nella legge è il **POF (Piano dell'Offerta Formativa)** .

In questo piano deve essere prevista una sezione relativa l'accoglienza degli studenti con DSA che deve contenere :

- **linee guida di comportamento e di azione** (azioni previste per l'individuazione ; laboratori linguistico fonologici attivati nelle scuole dell'infanzia e nei primi anni di scuola primaria; metodologie didattiche e valutative adottate; presenza di strumenti tecnologici, possibilità di usare il registratore o altri strumenti)
- **modello di documentazione (Piano Didattico Personalizzato)** nel quale si espliciti il percorso didattico, educativo e formativo adottato e contenga alcuni elementi fondamentali :
 1. Informazioni sulla situazione di partenza dello studente, ricavate dalla diagnosi specialistica, dal colloquio con la famiglia, con lo studente e dalle osservazioni sistematiche effettuate dalla scuola stessa sulle caratteristiche di apprendimento dell'alunno, delle sue strategie , dei suoi punti di forza e delle sue fragilità.
 2. Gli interventi didattico-educativi , le strategie metodologiche adottate, gli strumenti compensativi introdotti per ciascuna disciplina o ambito di studio , *le misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.(Legge n.170\2010,art.5)*
 3. *Le forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti(Legge n.170\2010 art.2)*
 4. Il patto di condivisione di responsabilità, strategie educative e didattiche con la famiglia, e con lo studente stesso (ove possibile, in relazione all'età) per la realizzazione di un percorso scolastico positivo. Devono cioè essere esplicitate le modalità di collaborazione, il ruolo propositivo e attivo di ciascun attore (modalità di presentazione dei compiti a casa; modalità di aiuto, carico quantitativo del lavoro a casa..)

- **L'insegnante Referente per la Dislessia.** La necessità di avere a disposizione una poliedricità di competenze ed azioni pone la necessità di una figura di sistema che possa essere di riferimento e collegamento intra ed extrascolastico e avere un ruolo strategico e attivo (potrebbe essere attribuito dal Collegio dei Docenti come Funzione strumentale o per incarico dal Dirigente Scolastico come previsto da CCNL 2006/2009 e precedenti) con i seguenti compiti:
 - fornire informazioni e ricercare materiali didattici sulle **difficoltà di apprendimento**;
 - mettere a disposizione della scuola la **normativa di riferimento**;
 - organizzare una **mappatura degli allievi con disturbo specifico d'apprendimento**;
 - essere in grado di effettuare una valutazione rispetto alla effettiva necessità di invio ai servizi sanitari
 - essere a disposizione dei consigli di classe/ team per impostare il percorso specifico;
 - essere in grado di organizzare **corsi di formazione sui disturbi di apprendimento**, sullo screening e sulla didattica specifica;
 - saper individuare gli **strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologico - didattiche più idonee ai singoli**;
 - collaborare a definire e registrare i criteri personalizzati relativi alla **valutazione formativa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche** dello studente
 - organizzare, nell'ambito degli incontri di continuità, il **passaggio delle informazioni degli allievi che si iscrivono ad altra scuola**;
 - in caso di **trasferimento dell'alunno, predisporre la** documentazione necessaria e incontrare gli insegnanti della scuola che accoglie l'allievo;
 - poter rispondere a richieste di **counseling interno alla scuola** in cui opera;
 - partecipare agli **incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari**.
 - occuparsi delle comunicazioni con **AID, ASL, MIUR/USR/Uffici periferici, Reti di Scuole**;
 - fungere da raccordo tra i docenti ed il Centro Territoriale di Supporto per il Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità di riferimento presso il quale sono consultabili anche materiali hardware e software per i DSA.